REGOLAMENTO (CEE) N. 3741/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 17 dicembre al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
04.0050		– Ferrocromo :	1 811
	7202 41	– – contenente, in peso, piú del 4 % di carbonio :	
	7202 41 10	– – – contenente, in peso, piú del 4 % e non più del 6 % di carbonio	
	7202 41 90	– – – contenente, in peso, più del 6 % di carbonio	
	7202 49	– – altro :	
	7202 49 10	– – – contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio	
	7202 49 50	– – – contenente, in peso, più dello 0,05 % fino allo 0,5 % di carbonio	
	7202 49 90	– – – contenente, in peso, più dello 0,5 % fino o al 4 % di carbonio	
		di cui :	
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	– Ferrocromo, contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % compreso di cromo (ferrocromo superraffinato)	904